

XCERT.REG.00 rev.11

Regolamento per la Certificazione di Prodotto - Direttiva ATEX

- COPIA IN DISTRIBUZIONE NON CONTROLLATA
 COPIA IN DISTRUBUZIONE CONTROLLATA

11	21/12/2022	R. Romiti	F. Gradassi	F. Gradassi
Revisione	Data	Redazione	Verifica	Approvazione

INDICE

1	SCOPO	4
2	CAMPO DI APPLICAZIONE	4
3	RIFERIMENTI	5
4	CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE DEGLI SCHEMI	7
4.1	RISERVATEZZA	8
5	P.M.	8
6	SCHEMA DI CERTIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVE COMUNITARIE	8
6.1	OFFERTA E RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE.....	9
6.2	PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'	10
6.3	VERIFICHE DI SISTEMA.....	10
6.4	ESAME UE DEL TIPO – MODULO B (ALL. III)	13
6.5	ESAME DI UN UNICO PRODOTTO – MODULO G (ALL. IX)	15
6.6	PM	15
6.7	CONTROLLI A CAMPIONE.....	15
6.8	DEPOSITO DEL FASCICOLO TECNICO- ART.13 (1)(B)(II).....	16
6.9	GESTIONE DELLE MODIFICHE - ESAME UE DEL TIPO	17
6.10	GESTIONE DELLE MODIFICHE - SISTEMA.....	17
7	COMITATO TECNICO E COMITATO DI SALVAGUARDIA DELL' IMPARZIALITÀ	17
8	MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI	18
9	USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'	19
9.1	MARCATURA	19
9.1.1	<i>Marchatura CE</i>	19
9.2	USO DEL CERTIFICATO DI PRODOTTO COGENTE E USO DEI MARCHI ACCREDIA E XEFRACT	21
9.3	PM	22
9.4	LIMITI DI VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE	22
10	IMPEGNI DEL RICHIEDENTE	23
11	VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE	24
11.1	PERIODO DI VALIDITA'	24
11.2	VISITE DI SORVEGLIANZA.....	25
11.3	RINNOVO.....	27
12	RECLAMI, RICORSI E CONTENZIONI	27
12.1	RECLAMO	27
12.2	RICORSI E CONTENZIOSI	28
13	REGISTRAZIONI E PUBBLICAZIONI	29
13.1	REGISTRAZIONI.....	29
13.2	PUBBLICAZIONI.....	30
14	VISITE SUPPLEMENTARI	30
15	SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE	31

16	RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE.....	34
17	RINUNCIA	36
18	TARIFFE.....	37
18.1	TARIFFE.....	37
18.2	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	38
18.3	ANTICIPI	39
19	APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE CONTRATTUALI.....	40

STORICO REVISIONI

Revisione	Data	Motivo dell'emissione	Paragrafi modificati
00	30/09/2016	Prima Emissione	-
01	14/11/2017	Modifiche a seguito rilievi ACCREDIA del 28.10.17	Vari
02	14/12/2017	Modifiche a seguito rilievi ACCREDIA del 13.12.17	Vari
03	20/12/2017	Modifiche per eliminazione schema volontario; inserimento attività mancanti, migliorie	§4.2, §5, §6.1, §6.3, §6.4, §6.10, §9.2, §9.3, §11.1, §12, §13.2
04	16/01/2018	Modifiche a seguito comunicazione ACCREDIA del 15.01.18	§6.1, §12, §14,
05	23/01/2018	Modifiche a seguito commento formale da parte del CSI	§6.1
06	03/09/2018	Modifica per accreditamento PED	Vari
07	31/01/2019	Modifica per presa in carico punti emersi dalla Verifica ACCREDIA e miglioramento per chiarezza generale paragrafi	Vari
08	18/12/2020	Modifica per variazione sede	Vari
09	29/01/2021	Modifica per inserimento campo firma	§19
10	29/11/2021	Modifica per presa in carico rilievi ACCREDIA	Vari
11	21/12/2022	Aggiornamento RG Accredia RG-01 e RG-01-03	Vari

1 SCOPO

Scopo del presente documento è quello di definire e descrivere le procedure applicate da Xefracert srl. (in seguito, XefraCert) per la certificazione di prodotto in riferimento alla Direttiva ATEX 2014/34/UE.

La certificazione di prodotto è applicabile principalmente ai prodotti fabbricati in serie e comporta l'emissione di un certificato di conformità e di una licenza d'uso di un marchio da apporre su ogni singolo prodotto.

In particolare, il presente documento si applica, nell'ambito del processo di certificazione di prodotti in conformità alla Direttiva ATEX 2014/34/UE a:

- iter di certificazione del Prodotto;
- rilascio e sorveglianza della certificazione;
- uso del certificato di conformità (attestato di certificazione);
- reclami, ricorsi, sospensioni, revoca e rinuncia.

Mediante le presenti Condizioni Contrattuali, XefraCert si impegna a svolgere una valutazione di conformità del prodotto rispetto alle Norme di riferimento e, in caso positivo, ad emettere il relativo certificato di conformità (attestato di certificazione).

XefraCert non intende né può assumere alcun obbligo circa l'esito positivo della verifica di conformità, né in merito all'emissione del certificato.

La certificazione CE di un prodotto destinato all'impiego:

- in aree con atmosfere potenzialmente esplosive è definita dalla Direttiva ATEX 2014/34/UE,

e i criteri ivi stabiliti costituiscono riferimento fondamentale cui XefraCert si attiene rigorosamente.

Le Direttive stabiliscono altresì le regole in base a cui la certificazione deve essere rilasciata, mantenuta, sospesa, revocata, come pure le regole da seguire quando vi siano importanti modifiche relative al prodotto o al produttore.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica alle attività di certificazione di prodotto qui di seguito specificate:

MARCATURA CE

PRODOTTO	DIRETTIVA DI RIFERIMENTO	DECRETO ATTUATIVO	AMBITO DI AUTORIZZAZIONE	ACRONIMO DIRETTIVA
Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad	2014/34/UE	DLGS 19 maggio 2016, n. 85	DLGS 19 maggio 2016, n. 85 Allegato III (MODULO B: ESAME UE DEL TIPO);	ATEX

PRODOTTO	DIRETTIVA DI RIFERIMENTO	DECRETO ATTUATIVO	AMBITO DI AUTORIZZAZIONE	ACRONIMO DIRETTIVA
essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva			<p>Allegato IV (MODULO D: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITA' DEL PROCESSO DI PRODUZIONE);</p> <p>Allegato V (MODULO F: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA VERIFICA DEL PRODOTTO);</p> <p>Allegato VI (MODULO C1: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE UNITO A PROVE DEL PRODOTTO SOTTO CONTROLLO UFFICIALE);</p> <p>Allegato VII (MODULO E: CONFORMITA' AL TIPO BASATA SULLA GARANZIA DELLA QUALITA' DEL PRODOTTO);</p> <p>Allegato VIII (MODULO A: CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE);</p> <p>Allegato IX (MODULO G: CONFORMITA' BASATA SULLA VERIFICA DELL'UNITA').</p>	

3 RIFERIMENTI

Le norme e/o gli schemi di riferimento sono da ritenersi applicabili nella versione dell'ultima edizione pubblicata, fatto salvo il periodo di transizione eventualmente definito.

I documenti normativi o legali di riferimento per la certificazione dei singoli prodotti sono riportati negli schemi di certificazione.

[RIF.1] UNI CEI EN ISO/IEC 17065 : 2012

“Valutazione della conformità. Requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi “

[RIF.2] UNI CEI EN ISO/IEC 17025 : 2018

“Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura “;

[RIF.3] UNI CEI EN ISO/IEC 17020 :2012

“Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione”;

[RIF.4] UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 :2015

“Valutazione della conformità - Requisiti per gli organismi che forniscono audit e certificazione di sistemi di gestione - Parte 1: Requisiti

[RIF.5] UNI EN ISO 19011:2012

“Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione per la qualità e/o di gestione ambientale”;

[RIF.6] ISO/IEC 17067:2013

Conformity assessment -- Fundamentals of product certification and guidelines for product certification schemes;

[RIF.7] UNI CEI EN ISO/IEC 17000:2020 Valutazione della conformità. Vocabolario e principi generali

[RIF.8] Regolamento ACCREDIA RG-01 rev.05

Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione e Ispezione - Parte Generale

[RIF.9] Regolamento ACCREDIA RG-01-03 rev.02

Regolamento per l'accREDITAMENTO degli Organismi di Certificazione del Prodotto

[RIF.8] XCERT.MDQ Manuale del sistema di gestione per la qualità di XEFRACERT SRL

[RIF 9] PM

[RIF.10] IAF MD 5:2019 IAF

Mandatory Document for Duration of QMS and EMS Audits Issue 2

[RIF.11] EA-2/17 M: 2020

EA Document on Accreditation for Notification Purposes

Si rimanda allo schema del campo di applicazione (capitolo 2.) per quanto attiene all'elenco delle leggi italiane e delle direttive o norme armonizzate di riferimento necessarie per lo svolgimento delle attività di certificazione/ispezione/prova

4 CRITERI GENERALI DI APPLICAZIONE DEGLI SCHEMI

Le politiche e le procedure di certificazione non sono discriminatorie nei confronti di alcuno e vengono gestite in modo imparziale; l'accesso ai servizi di certificazione viene concesso a chiunque purché rispetti i requisiti richiesti.

Nei confronti di nessuno vengono poste in atto condizioni (finanziarie o altre) indebite.

Del tutto analogamente i criteri attraverso cui viene svolta l'attività di certificazione nei confronti di un cliente non sono viziati da alcuna forma di discriminazione o di favoritismo; in particolare non costituisce condizione discriminatoria la dimensione del Richiedente o l'appartenenza a particolari associazioni o gruppi.

I criteri di certificazione dei prodotti seguono rigorosamente quanto indicato dalle direttive, dai regolamenti e dalle norme tecniche specifiche.

XefraCert non svolge attività di consulenza a supporto del Richiedente la certificazione di Prodotto oggetto di valutazione di conformità.

In particolare, si ricorda che XefraCert non svolge attività di consulenza nell'ambito di applicazione delle direttive per cui è autorizzata, salvo la normale attività d'informazione ed orientamento alle società richiedenti la certificazione.

La certificazione riguarda esclusivamente la conformità dei sistemi di gestione o dei prodotti ai criteri di riferimento e non riguarda il rispetto di tutte le norme vigenti connesse con tali sistemi o prodotti, che resta di esclusiva responsabilità del Richiedente.

Affinché possa essere attivato il processo di certificazione sono necessarie le seguenti condizioni:

- ♦ accettazione delle condizioni procedurali e contrattuali contenute nel presente documento e nella Domanda di Certificazione;
- ♦ identificazione e controllo dei requisiti cogenti per leggi e/o regolamenti relativi ai prodotti e/o servizi oggetto della certificazione.

La concessione della certificazione e il mantenimento della sua registrazione sono subordinati, oltre ai risultati finali di valutazione e di sorveglianza, al rispetto del presente documento ed al pagamento degli importi tariffari previsti.

Il Richiedente deve fornire il supporto necessario per la conduzione delle valutazioni, inclusa:

- ♦ la messa a disposizione al personale XefraCert incaricato delle visite ispettive (e ad eventuali osservatori in affiancamento) di tutta la documentazione relativa al prodotto oggetto di certificazione, nonché la documentazione di riferimento per gli elementi di SGQ richiesti e le relative registrazioni
- ♦ consentire il libero accesso, in condizioni di sicurezza, a tutte le proprie aree/uffici/settori ove vengono svolte attività rilevanti per il prodotto oggetto della certificazione

- ♦ consentire l'intervista del personale coinvolto nelle suddette attività.

Il Richiedente deve segnalare a XefraCert l'esistenza di aree ai quali non è consentito l'accesso, fornendone le motivazioni; tuttavia non può essere negato l'accesso ad aree coinvolte nelle attività di fabbricazione del prodotto. Se richiesto, XefraCert fornirà ogni ulteriore informazione e chiarimento sul contenuto del presente documento e su ogni altro aspetto relativo alla propria attività.

4.1 RISERVATEZZA

Tutti i documenti (lettere, comunicazioni, ecc. ...) relativi alle attività di Certificazione del prodotto del richiedente sono considerati riservati e sono gestiti in conformità alle disposizioni legislative vigenti in materia di tutela della privacy.

L'accesso e la consultazione ai documenti di registrazione sono riservati solo alle funzioni coinvolte nell'iter di certificazione ed al Richiedente in oggetto come indicato anche nel Manuale di Qualità.

Tutto il personale coinvolto nelle attività di certificazione firma degli impegni di riservatezza che fanno parte integrante del rapporto contrattuale.

Gli impegni di riservatezza esplicitamente prevedono che le informazioni eventualmente acquisite nel corso dello svolgimento delle attività di certificazione non siano divulgate a soggetti diversi da quello coinvolto nelle attività a meno di autorizzazione scritta. Nel caso tali informazioni siano richieste da Pubbliche Autorità, ove permesso dalla legge, ne sarà data comunicazione alla parte interessata.

Nel caso in cui informazioni relative al cliente debbano essere divulgate per obblighi di legge, XefraCert invia preventivamente notifica scritta al cliente stesso.

5 P.M.

6 SCHEMA DI CERTIFICAZIONE SECONDO DIRETTIVE COMUNITARIE

Si riporta qui di seguito il processo relativo allo schema di certificazione cogente relativo alla Direttiva ATEX 2014/34/UE. Laddove il processo o una fase del processo è differente per singola Direttiva, viene specificato nel testo.

In generale attività di certificazione determinata dalle Direttive sopracitate può consistere in:

- ♦ approvazione del sistema di qualità aziendale in relazione alle specifiche richieste;
- ♦ esame del tipo di prodotto;
- ♦ esame di un unico prodotto;
- ♦ controllo a campione di prodotti;

- ♦ specifici moduli certificativi indicati nella singola direttiva.

Sono inoltre svolte attività di verifica e di collaudo in riferimento a specifiche norme cogenti.

6.1 OFFERTA E RICHIESTA DI CERTIFICAZIONE

In ciascuna Direttiva è specificata la procedura di certificazione, la documentazione tecnica necessaria e l'ambito di applicazione, nonché gli obblighi degli operatori economici (fabbricanti, rappresentanti autorizzati, importatori, distributori). Qualora sopraggiunga una modifica della stessa nell'iter certificativo sarà cura di XefraCert informare il cliente che ne fa domanda. Analogamente avverrà per la documentazione necessaria.

Al di là degli specifici requisiti e modalità relative alla direttiva viene in ogni caso richiesto che quanto previsto dal presente regolamento sia rispettato.

La richiesta di offerta da parte del richiedente viene fatta pervenire a Xefracert tramite la compilazione di un "infosheet" firmato dal richiedente e contenente le seguenti informazioni:

- * denominazione, ragione sociale, indirizzo, stato giuridico;
- * tipologia di prodotti da sottoporre a verifica e, se pertinenti, le informazioni riguardanti il sistema qualità e le attività che copre;
- * procedura di valutazione prevista dal documento di riferimento e scelta dal richiedente incluse eventuali norme armonizzate o specifiche tecniche che il richiedente intende usare per la valutazione della conformità;
- * impegno da parte del richiedente a rispettare i requisiti definiti da XefraCert e a mettere a disposizione tutta la documentazione, il prodotto o campioni di prodotto necessari e le informazioni per lo svolgimento delle attività di certificazione.

Al ricevimento della richiesta di certificazione, XefraCert esegue un riesame della richiesta circa la fattibilità della stessa e può eventualmente richiedere informazioni aggiuntive oltre a quelle fornite nel modulo "Domanda di certificazione" o "Infosheet".

A seguito dell'esito positivo dell'analisi di fattibilità Xefracert emetterà relativa offerta tecnico economica sulla base del Tariffario dell'Organismo.

L'accettazione dell'offerta da parte del richiedente rappresenta così l'impegno sopra descritto a rispettare i requisiti di Xefracert e a mettere a disposizione tutta la documentazione, il prodotto/componente o campioni di prodotto ove applicabile necessari e le informazioni per lo svolgimento delle attività di verifica e valutazione nonché ad accettare il presente regolamento parte integrante del contratto e disponibile anche tramite il sito web dell'Organismo. La richiesta di certificazione viene quindi formalizzata da parte del richiedente tramite la compilazione di un'apposita "Richiesta di certificazione" firmata da un legale rappresentante del richiedente.

6.2 PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA'

Le attività vengono pianificate in accordo con quanto previsto dalle procedure specifiche e vengono comunicate al richiedente i tempi e le date di esecuzione delle attività nonché gli ispettori.

Nel caso in cui si operi una valutazione del sistema di qualità, nel gruppo di verifica è sempre presente un esperto del settore cui appartiene il prodotto da certificare.

La composizione del Gruppo di Verifica Ispettiva si intende accettata qualora non pervengano, entro 3 giorni lavorativi dall'invio del Piano delle attività, motivazioni giustificate e scritte per una eventuale ricusazione.

6.3 VERIFICHE DI SISTEMA

Nel corso delle visite di sistema si valuta la conformità del sistema di gestione della qualità del fabbricante ai requisiti stabiliti dalle Direttiva ATEX e dalle norme di riferimento. A tal fine può essere richiesto di verificare la competenza di talune figure professionali (ad es. progettisti, collaudatori, referenti per l'organismo, ...) e l'esecuzione di alcune specifiche attività. Tali richieste sono formulate con congruo anticipo all'azienda, al fine di potervi provvedere.

Su specifica richiesta del Richiedente, vi è la possibilità di effettuare un Pre-Audit. Può essere eseguito uno ed un solo Pre-Audit per richiedente o scopo del certificato, indipendentemente dal fatto che il richiedente stesso abbia o meno presentato domanda di certificazione.

Tuttavia, se la fabbricazione del prodotto è distribuita su più siti (anche di proprietà di terzi), il Pre-Audit può essere effettuata per ogni sito produttivo.

Per poter dar corso all'attività è necessario ordine da parte del richiedente. Il Pre-Audit può essere effettuato esclusivamente prima dell'eventuale avvio dell'iter di certificazione e non ne condiziona i risultati. Lo scopo del Pre-Audit è quello di consentire al Richiedente di comprendere il proprio grado di preparazione per sostenere l'eventuale visita di certificazione, individuando le eventuali carenze da colmare per completare tale preparazione, senza per questo fornire indicazioni o soluzioni specifiche.

Quando sia richiesta una certificazione che preveda anche l'approvazione del sistema di qualità aziendale ci si attiene ai criteri qui di seguito indicati. Nella Direttiva oggetto del presente regolamento, si parla anziché di "sistema di qualità" di "garanzia della qualità del processo di produzione" o "garanzia della qualità del prodotto" i criteri di verifica permangono comunque gli stessi. La valutazione del sistema avviene secondo quanto previsto dalla norma ISO/IEC 17021 con un audit di Fase 1 in cui viene effettuato un primo esame documentale e un audit di Fase 2 in campo.

- * nel corso dell'audit documentale si esegue un esame della documentazione (manuale, procedure, fascicoli tecnici, ecc...) e un primo sopralluogo informativo dell'azienda se ritenuto necessario (visita certificativa preliminare a supporto dell'audit documentale). Al termine vengono evidenziate le anomalie riscontrate (in relazione alla norma di riferimento), che debbono essere risolte prima dell'effettuazione della visita ispettiva iniziale. Tali elementi sono descritti nel rapporto di valutazione della documentazione e, se effettuata, nel rapporto di visita certificativa preliminare;
- * la verifica ispettiva iniziale, o audit in campo, viene svolta, entro 3 mesi dall'analisi documentale (salvo deroga concessa dalla direzione di XefraCert) al fine di verificare la capacità dell'azienda ad attuare tutto quanto è previsto dalla norma di riferimento e dalle procedure del sistema di qualità; essa deve rendere disponibile documentazione, informazioni e registrazioni e collaborare con il gruppo di verifica.

L'azienda deve dimostrare di aver applicato il sistema di qualità da almeno tre mesi, anche se alcuni aspetti di esso, per cause esterne all'azienda, presentino poche evidenze; per tali aspetti deve comunque essere chiaramente dimostrata la capacità di operare secondo quanto stabilito dalla norma di riferimento e dalle procedure interne.

A conclusione della visita l'ispettore responsabile espone l'esito della verifica e le anomalie riscontrate; l'azienda deve risolvere le anomalie classificate come non conformità NC entro 90 giorni per ottenere la certificazione (salvo indicazioni di durate

inferiori da parte del team ispettivo), le Osservazioni e i commenti debbono invece trovare risposta entro la successiva visita;

- * per verificare la risoluzione delle non conformità (NC) si possono attuare le seguenti due strade in funzione della gravità della non conformità. Se la non conformità è tale da richiedere una verifica della risoluzione presso il richiedente allora è necessaria una visita supplementare. In caso contrario la non conformità viene risolta per via documentale (il richiedente trasmette formalmente la risoluzione all'organismo);
- * al completamento positivo delle verifiche il gruppo di valutazione formula la proposta di certificazione e la trasmette al Responsabile della Direttiva, il quale analizzata la documentazione predispone il certificato finale e lo sottopone per approvazione al Comitato Tecnico. Il Comitato Tecnico analizza la documentazione tecnica ed amministrativa e se non ha osservazioni numera il certificato e lo sottopone alla firma al Responsabile dell'Organismo per la delibera.
- * In Occasione della Riunione del Comitato Salvaguardia Imparzialità, il Comitato Tecnico sottopone al Comitato di Salvaguardia Imparzialità le pratiche deliberate richieste (tutte o a campione, a seconda della richiesta del CSI) per verifica del rispetto dei principi di imparzialità e indipendenza dell'organismo;
- * con periodicità annuale il sistema di qualità viene controllato al fine di verificare l'efficacia delle azioni correttive adottate per risolvere le anomalie evidenziate e per accertare la costante applicazione del sistema stesso. Nel corso di tali visite il sistema viene controllato parzialmente, ma nell'arco di tre anni deve essere garantito che il sistema venga esaminato integralmente. L'esito di tali verifiche è gestito come per la verifica iniziale, salvo il fatto che le non conformità debbono essere risolte entro 60 giorni e non 90 (come invece previsto per la risoluzione NC a seguito visita iniziale);

XefraCert si riserva, purché espressamente previsto dalla norma di riferimento o per altre ragioni (reclami, informazioni dal mercato, ecc...), di effettuare delle visite non programmate.

L'azienda può richiedere modifiche o estensioni del campo di validità del certificato; tale richiesta deve essere trasmessa per iscritto a XefraCert, che stabilisce le modalità operative necessarie, anche in relazione agli specifici requisiti della norma di riferimento. In particolare, vengono definite le esigenze di eventuali verifiche supplementari. In caso di esito positivo delle attività di verifica viene adeguatamente modificato o integrato il certificato di approvazione.

Le anomalie sono così classificate:

- * **Non Conformità - NC**: assenza di elementi o mancanza di implementazione e mantenimento di uno o più requisiti del Prodotto o la totale mancanza della loro applicazione. Nello Specifico le Non conformità:
 - Pregiudicano l'efficacia del sistema di gestione della qualità, dovute alla mancata applicazione di uno o più elementi del sistema previsti;
 - Rivelano l'assenza o l'errata implementazione di uno o più requisiti essenziali della Direttiva ATEX comportando un rischio per la garanzia della qualità del prodotto fornito;
 - Sono dovute a violazioni del presente Regolamento tali da richiedere la possibile sospensione o il ritiro del certificato.
 - Sono inadempienze ai requisiti di legge e, in caso di visite di sorveglianza, le osservazioni rilevate nella precedente verifica ispettiva persistenti e non sottoposte a correzione.
- * La verifica della chiusura delle NC deve essere effettuata da XefraCert prima dell'emissione del certificato. In caso di sorveglianza o ri-certificazione, la chiusura della NC deve essere verificata da XefraCert (generalmente) entro 90 GG o, se ritenuto necessario dal Team di Audit, entro un termine più breve (non inferiore ai 30 GG). Se entro tale data la NC non è stata corretta la certificazione sarà sospesa.
- * **Osservazione - OSS**: rilievi formali, carenze di ordine minore che non pregiudicano la capacità del Richiedente/Fabbricante di garantire la conformità del Prodotto ai requisiti dello schema di certificazione. La chiusura delle OSS viene verificata nel corso della visita successiva.
- * **Commento - COMM**: raccomandazione di porre attenzione a determinati argomenti finalizzata al miglioramento del Sistema di Gestione e/o delle modalità operative del fabbricante. Non è richiesta la formalizzazione a XefraCert di azioni correttive, tuttavia, in caso di mancata presa in carico è richiesta la formalizzazione della motivazione. In occasione della visita successiva viene verificata la presa in carico del commento.

6.4 ESAME UE DEL TIPO – MODULO B (ALL. III)

Ove il processo certificativo preveda un esame del tipo, l'attività si compone di due fasi:

- * esame della documentazione tecnica
- * verifica di uno o più esemplari del prodotto (applicabile alla Direttiva ATEX)

La documentazione viene trasmessa dal Cliente alla sede di XefraCert cui viene attribuito il compito di seguire la certificazione e deve essere completa di relazioni, rapporti di prova, certificati di componenti, schemi, disegni, calcoli e quanto richiesto dalla norma di riferimento. Il Cliente deve in particolare definire le varianti costruttive previste per il tipo di prodotto. Il verificatore di XefraCert esamina la documentazione e specifica per iscritto gli aspetti carenti o errati o dubbi; il Cliente deve fornire adeguata risposta ai rilievi formulati. Il rilievo emesso dal verificatore di XefraCert è classificato come Non Conformità NC ovvero come mancato soddisfacimento dei requisiti essenziali della Direttiva e la presa in carico della correzione è mandatoria per la conclusione del processo certificativo. La verifica della chiusura dei rilievi deve essere effettuata da XefraCert entro 90 GG dalla trasmissione dei rilievi al cliente.

A conclusione di questa fase il verificatore provvede ad esaminare uno o più esemplari presso la propria sede, se il prodotto è trasportabile, o presso una sede indicata dal Cliente: egli in particolare verifica la conformità del tipo alle caratteristiche specificate nella documentazione approvata ed esegue le prove necessarie a garantire il rispetto dei requisiti specificati.

Qualora XefraCert ritenga che i rilievi dell'analisi documentale siano ostativi per la verifica dell'esemplare di prodotto, tale verifica sarà svolta successivamente alla chiusura dei rilievi dell'analisi documentale.

Le prove possono essere eseguite direttamente dal verificatore o dai laboratori convenzionati e qualificati da XefraCert. In alcune situazioni sono accettati rapporti di prova emessi da laboratori scelti dal Cliente purché tali prove siano oggetto di accreditamento del laboratorio oppure purché tali laboratori siano stati qualificati da Xefracert.

Se le risultanze dell'esame non sono positive, vengono segnalate le motivazioni al Cliente in modo che egli possa provvedere, entro 90 giorni dalla segnalazione, alla risoluzione delle anomalie. Su richiesta dello stesso Cliente viene ripetuto l'esame, per tutti gli aspetti che il verificatore intende ricontrollare.

Se l'esito delle attività sopra descritte è positivo viene rilasciata un'attestazione di approvazione del tipo:

- Direttiva ATEX 2014/34/UE – un certificato di esame UE del tipo.

Se l'esito è negativo il Cliente viene informato delle anomalie riscontrate. Risolte le non conformità si procede alla chiusura dell'esame.

Si fa presente che nel caso di anomalie sul prodotto, esse sono ostative per il proseguimento della pratica certificativa e per questo classificate tutte come Non conformità e devono essere risolte dal cliente entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse.

6.5 ESAME DI UN UNICO PRODOTTO – MODULO G (ALL. IX)

Nel caso in cui debba essere certificato un prodotto non di serie vengono seguiti gli stessi criteri adottati per l'esame del tipo; l'esame è limitato ad un prodotto che non presenta varianti di tipo.

Se l'esito è positivo viene rilasciato un attestato di approvazione di un unico prodotto; se l'esito è negativo il Cliente viene informato delle anomalie riscontrate; risolte le non conformità si procede alla chiusura dell'esame.

Come per il MODULO B, le anomalie sul prodotto sono ostative per il proseguimento della pratica certificativa e per questo classificate tutte come Non conformità e devono essere risolte dal cliente entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse.

Il fabbricante deve tenere i certificati di conformità a disposizione delle autorità nazionali per un periodo di dieci anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato..

6.6 PM

6.7 CONTROLLI A CAMPIONE

Quando il regolamento di certificazione preveda il controllo a campione di prodotti in serie il cui tipo è stato precedentemente approvato, XefraCert, seguendo i criteri stabiliti in base alla norma di riferimento, effettua dei controlli, presso l'azienda o direttamente dal mercato, finalizzati ad esaminare che il prodotto sia conforme al tipo approvato. Il verificatore tal fine individua o preleva alcuni campioni di prodotto e su di essi esegue tutti i controlli e le prove ritenute necessarie. L'effettuazione delle prove avviene secondo i criteri definiti sopra.

Tali controlli sono effettuati in fase iniziale, per consentire la certificazione di un prodotto in serie, e nel tempo (periodicamente e/o casualmente) per garantire il mantenimento degli standard produttivi.

In caso di esito positivo viene rilasciato un attestato di controllo per campioni, in caso contrario vengono comunicate al Cliente le anomalie riscontrate e vengono altresì definite le azioni da compiere

in relazione agli eventuali prodotti già commercializzati (informazioni alla clientela, ritiro, modifica, ecc...). Il Cliente, dopo aver risolto le anomalie, deve richiedere una verifica di controllo.

6.8 DEPOSITO DEL FASCICOLO TECNICO- art.13 (1)(b)(ii)

La Direttiva ATEX prevede dei moduli particolari in base a definite tipologie di prodotto, che possono prevedere la semplice archiviazione della documentazione.

Il richiedente in questi casi deve trasmettere a XefraCert una domanda debitamente sottoscritta per ogni ricevuta che intende ottenere insieme ad una dichiarazione di accettazione del presente regolamento.

XefraCert esegue l'attività di verifica/ispezione necessaria e prevista e se l'esito è positivo rilascia quanto indicato dal modulo di certificazione; diversamente vengono segnalate le anomalie, risolte le quali si chiude l'iter. La domanda deve indicare chiaramente l'identificazione dei prodotti a cui il fascicolo si riferisce, per consentirne la registrazione e reperibilità in archivio.

Il fascicolo tecnico deve essere preferibilmente inserito in un raccoglitore formato A4, deve essere sigillato e siglato dal fabbricante, deve riportare in frontespizio, copia della targa CE da cui si evince la marcatura del prodotto.

Al ricevimento del fascicolo, da inviare via raccomandata presso la sede di Tortona o Genova, lo registra, lo archivia e ne rilascia la ricevuta.

Xefracert non opera alcun controllo sulla completezza e correttezza dei documenti che formano il fascicolo tecnico.

La ricevuta di deposito ha durata decennale. Prima dello scadere dei dieci anni, Xefracert chiede al richiedente di confermare il suo interesse a mantenere il fascicolo in deposito.

Se nel corso dei 10 anni, il fascicolo subisce modifiche, tali modifiche devono essere comunicate a Xefracert che procederà con l'offerta per la gestione delle modifiche (quotazione già indicata nell'offerta iniziale di deposito). Nel caso pertanto in cui la documentazione trasmessa sia a integrazione di quella già depositata, nella Richiesta di Certificazione verrà specificato che la documentazione trasmessa è ad integrazione della documentazione già depositata da con numero di identificazionee accettata dall'Organismo con ricevuta di conservazione n. del La ricevuta sarà pertanto revisionata, mantenendo la data di scadenza indicata sulla prima emissione (10 anni dalla prima emissione).

6.9 GESTIONE DELLE MODIFICHE - ESAME UE DEL TIPO

Xefracert ha il compito di seguire l'evoluzione del progresso tecnologico generalmente riconosciuto e valuta se il tipo o il progetto approvato non è più conforme alle prescrizioni applicabili alla Direttiva. Nel caso in cui Xefracert valuta che tale progresso richieda ulteriori indagini ne informa il fabbricante.

Il fabbricante ha l'obbligo di informare Xefracert, detentore della documentazione tecnica relativa al certificato di esame UE del tipo, di tutte le modifiche al tipo omologato che possano influire sulla conformità del prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza e di salute o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche comportano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di esame UE del tipo.

Nel caso in cui Xefracert valuti che l'impatto sui requisiti essenziali di sicurezza e di salute sia rilevante, essa comunica al fabbricante la non rispondenza ai requisiti e impone la gestione della modifica con opportune azioni correttive entro 7 giorni dalla comunicazione. Se il fabbricante non interviene nei tempi stabiliti con azioni correttive ritenute corrette e complete dall'organismo, il certificato viene ritirato e viene data tempestiva comunicazione all'autorità di notifica.

6.10 GESTIONE DELLE MODIFICHE - SISTEMA

Per quanto riguarda i moduli che coinvolgono la valutazione del sistema di gestione della qualità, le certificazioni rilasciate si riferiscono al sistema oggetto di audit, valutato durante la visita iniziale e sorvegliato nelle verifiche successive. Nel caso in cui, successivamente all'approvazione, il costruttore abbia intenzione di apportare delle modifiche al proprio sistema, egli ha l'obbligo, prima di implementarle, di comunicare tali modifiche a Xefracert per valutazione delle stesse e relativa approvazione.

7 COMITATO TECNICO E COMITATO DI SALVAGUARDIA DELL' IMPARZIALITÀ

Le attività di certificazione sono sottoposte al controllo e alla verifica del Comitato Tecnico, il quale ha la funzione sottoporre al Responsabile dell'Organismo la delibera della certificazione.

In occasione della riunione annuale del Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, le pratiche deliberate sono oggetto di verifiche, tutte o a campione a seconda della numerosità e della decisione

del Comitato di Salvaguardia imparzialità, al fine di assicurare e garantire l'imparzialità e l'indipendenza di XefraCert.

Al Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità partecipano, in modo equilibrato, senza il predominio di interessi specifici, tutte le parti maggiormente interessate alle attività di certificazione.

In particolare, il Comitato di Salvaguardia dell'Imparzialità, senza entrare nel merito tecnico, valuta la correttezza, l'imparzialità e l'indipendenza dell'operato di XefraCert relativo a nuove Certificazioni, ri-certificazioni, sorveglianze, estensioni, riduzioni, sospensioni, revoche.

8 MODIFICHE DELLE NORME E/O DELLE CONDIZIONI DI RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI

In caso di modifiche alle norme/schemi/standard di certificazione vigenti relativi ai prodotti o alle regole generali di certificazione (ad esempio da parte ACCREDIA) o al presente documento, XefraCert ne darà tempestiva comunicazione ai Richiedenti in possesso di certificazione e a quelle con domanda di Certificazione accettata.

I Richiedenti verranno invitati per iscritto ad adeguarsi alle nuove prescrizioni, entro un termine stabilito in base al tipo e alla motivazione delle variazioni apportate e alla loro origine; in particolare, in caso di variazione degli standard di prodotto, vengono presi in considerazione i seguenti fattori, ove applicabili:

- * urgenza di conformarsi alle prescrizioni revisionate di norme in materia di salute, sicurezza ed ambiente;
- * i tempi ed i costi richiesti per la modifica di prodotti e relative attrezzature per la fabbricazione dei prodotti (o erogazione del servizio) in conformità alle nuove prescrizioni;
- * l'entità dei prodotti esistenti e la possibilità di modificarli per renderli conformi alle nuove prescrizioni;
- * la necessità di evitare di favorire inavvertitamente sul piano commerciale una determinata organizzazione o un prodotto di particolare concessione;
- * i problemi operativi dello stesso organismo di certificazione.

La comunicazione viene inviata con un mezzo che ne assicuri la ricezione.

Il Richiedente ha facoltà di adeguarsi alle nuove prescrizioni entro il termine indicato oppure di rinunciare alla certificazione.

In caso di non accettazione delle variazioni, il Richiedente può rinunciare alla Certificazione purché ne dia comunicazione secondo le modalità indicate al paragrafo 'RINUNCIA' del presente documento.

In caso di accettazione delle variazioni, XefraCert si riserva il diritto di verificare l'attuazione dei necessari adeguamenti alle nuove prescrizioni.

In particolare, se le nuove prescrizioni riguardano il prodotto, XefraCert verifica la conformità del prodotto certificato del Richiedente ai nuovi requisiti delle normative. L'esito positivo di tale verifica darà origine all'emissione di un nuovo attestato di certificazione ed una nuova licenza d'uso.

Il Richiedente dovrà riportare sul marchio di conformità eventualmente apposto sul prodotto il nuovo numero di attestato e, al di sotto dello stesso, con il medesimo carattere e dimensioni, una dicitura indicante l'edizione aggiornata della norma/schema/standard applicato.

Le spese per le eventuali visite supplementari sono a carico del Richiedente certificato

9 USO DEL MARCHIO E DEL CERTIFICATO DI CONFORMITA'

Per quanto attiene all'uso del marchio XefraCert, al raggiungimento della certificazione, vengono inviate al Richiedente via email, con ricevuta di consegna, le indicazioni di dettaglio e i file dei loghi utilizzabili. In tale e-mail viene anche inserito il Regolamento ACCREDIA per quanto attiene la gestione del logo ACCREDIA qualora il Richiedente volesse farne uso.

9.1 MARCATURA

9.1.1 Marcatura CE


Nel caso di certificazione CE, le regole di utilizzazione della marcatura sono chiaramente definite dalle direttive di riferimento, regole cui il Cliente è tenuto ad adeguarsi (in specifico la marcatura CE non deve essere associata e/o confusa con altri tipi di marchi di prodotto o di Sistema Qualità). Analogamente egli deve rispettare i criteri ivi stabiliti per la dichiarazione di conformità.

I documenti di attestazione della conformità, nell'ambito dello scopo di accreditamento, devono riportare il Marchio ACCREDIA.

L'utilizzo del marchio ACCREDIA deve rispettare quanto riportato nel regolamento RG09 all'ultima revisione disponibile sul sito www.accredia.it.

La marcatura CE va apposta su tutti i prodotti eccetto i componenti.

Le modalità di apposizione della marcatura sono regolate dalle Direttive stesse



Marchio CE: prodotto certificato in accordo con le direttive UE, sulla targhetta di identificazione e sulla documentazione del prodotto stesso. Forma e dimensioni sono definite dal Regolamento 765/2008 Allegato II.

CE Mark: Product certified according to EU directive shall have this mark on the identification plate and product's documents. Shape and size are defined in the Regulation 765/2008 Annex II.



Marchio CE seguito dal numero di notifica di XefraCert 2772 (da sostituire alla stringa XXXX una volta terminato il percorso certificativo) : prodotto certificato in accordo con le direttive UE che prevedono la sorveglianza o per l'unico prodotto, sulla targhetta di identificazione e sulla documentazione del prodotto stesso.

CE Mark followed by XefraCert notifying identification number 2772 (to replace with the string XXXX once the certification path has been completed): Product certified according to EU directive where surveillance is involved or for unit certification shall have this mark on the identification plate and product's documents.

Si riassumono qui di seguito le principali regole per l'apposizione della marcatura CE. Specifiche indicazioni sono riportate nella Guida all'attuazione delle direttive fondate sul nuovo approccio e sull'approccio globale e nella specifica direttiva.

La marcatura "CE" deve avere un'altezza non inferiore a 5 mm. Se è ridotta o ingrandita, devono essere rispettate le proporzioni del simbolo grafico sopra riportato.

La marcatura "CE" deve essere apposta sul prodotto o sulla sua targhetta identificativa. Se le caratteristiche del prodotto non lo consentono, la marcatura "CE" deve essere apposta sull'eventuale imballaggio e sui documenti d'accompagnamento.

Se il prodotto è disciplinato da più direttive riguardanti diversi aspetti, che prevedono anch'esse la marcatura "CE", quest'ultima indica che il prodotto è conforme anche a tali altre direttive.

Tuttavia, quando una o più di tali direttive consentono al fabbricante, durante un periodo transitorio, di scegliere quali disposizioni applicare, la marcatura "CE" indica soltanto la conformità alle direttive applicate dal fabbricante. In tale caso, le disposizioni delle direttive applicate, come pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, devono essere indicate nei documenti, nelle avvertenze o nelle istruzioni prescritte dalle direttive e che accompagnano il prodotto.

9.2 USO DEL CERTIFICATO DI PRODOTTO COGENTE e USO DEI MARCHI ACCREDIA E XEFRACT

Gli attestati e i certificati di conformità rilasciati da XefraCert possono essere utilizzati a dimostrazione dell'avvenuta attività certificativa da parte di XefraCert stesso. Essi debbono venir utilizzati integralmente e nel modo corretto, indicando le norme cui i prodotti sono conformi ed evitando che le informazioni fornite possano trarre in inganno sulla conformità del prodotto. Così pure non debbono essere impiegati fuori dal loro ambito i rapporti di prova o parti di essi inerenti la certificazione.

È fatto assoluto divieto applicare la marcatura o il certificato di conformità ad un prodotto i cui requisiti non consentono tale applicazione.

È vietato marcare e rilasciare dichiarazioni di conformità di prodotti oggetto di sospensione o ritiro della certificazione, come pure utilizzare a qualsiasi scopo i relativi certificati o attestati di conformità.

È inoltre vietato utilizzare il logo dell'organismo XefraCert sia sul prodotto che su altro materiale (ad esempio via internet, a livello pubblicitario, ...). Qualora il richiedente avesse necessità di utilizzare il logo deve rivolgersi alla direzione di XefraCert.

Analogamente è vietato utilizzare la sigla di Xefracert srl "XefraCert" se non espressamente autorizzati dalla direzione di XefraCert.

L'uso del Marchio ACCREDIA da parte del fabbricante non è consentito, né sul prodotto, né su altro materiale tecnico o commerciale.

L'Organismo ha la facoltà di controllare il corretto utilizzo del proprio Marchio e del marchio ACCREDIA e di segnalare anomalie classificandole, se ritenuto opportuno, come Non Conformità.

Ai mezzi di comunicazione debbono essere correttamente fornite le informazioni relative all'ambito di applicazione della certificazione del prodotto pubblicizzato.

9.3 PM

9.4 LIMITI DI VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

La certificazione di prodotto è valida limitatamente ai modelli di prodotto menzionato nel Certificato ed è rilasciata al Richiedente od al sito menzionato nel certificato.

Il rilascio ed il mantenimento della certificazione di prodotto hanno esclusivamente ad oggetto la verifica della conformità dello stesso rispetto alla norma di riferimento. I loro effetti sono limitati ai rapporti tra XefraCert e il Richiedente e non costituiscono attestazione di garanzia da parte di XefraCert del rispetto degli obblighi di legge e dei requisiti cogenti di prodotto gravanti sul Richiedente.

La Certificazione di prodotto non solleva pertanto il Richiedente dalle proprie responsabilità e dagli obblighi di legge derivanti dai prodotti, processi e servizi forniti e da quelli verso i propri clienti, dipendenti e terzi, per i quali il Richiedente è e rimane l'unica responsabile. In particolare, si conviene che nessuna responsabilità può derivare a XefraCert per difetti di prodotti, processi forniti dal Richiedente a terzi, nei casi contemplati dalla normativa in materia di responsabilità per danno da prodotto difettoso.

Modifiche sul piano produttivo, tecnologico, procedurale o organizzativo che possano avere influenza sul prodotto, oppure cambi di ragione sociale o di proprietà del Richiedente consentono il mantenimento della Certificazione purché XefraCert:

- * venga tempestivamente informato per iscritto;
- * abbia verificato che le modifiche non alterino la conformità del prodotto certificato e degli elementi di sistema di qualità necessari. In funzione del tipo di modifiche, tale verifica può avvenire per via documentale in occasione delle visite di sorveglianza pianificate oppure mediante visite supplementari in sito, in cui costi sono a carico del Richiedente.

10 IMPEGNI DEL RICHIEDENTE

Il Richiedente in possesso di Certificazione di prodotto si deve impegnare a garantire:

- * che il richiedente mantenga le caratteristiche dei prodotti certificati conformi ai requisiti dello specifico schema di certificazione;
- * che non siano apportate modifiche al prodotto certificato senza preventiva comunicazione a XefraCert, che si riserva di valutare, caso per caso, la necessità di riavviare parzialmente o totalmente l'iter di certificazione;
- * che vengano comunicate tempestivamente le modifiche significative di tipo produttivo, tecnologico, procedurale organizzativo apportate e aventi impatto sul prodotto certificato;
- * che venga dichiarata la certificazione unicamente per quei prodotti per cui è stata rilasciata la certificazione, mantenendo una precisa distinzione tra i prodotti certificati e non;
- * che vengano accettate, a spese del richiedente, le visite ispettive e/o le prove che si rendano necessarie per mantenere valida la certificazione, anche a seguito di modifiche attinenti il prodotto o il piano produttivo /tecnologico /procedurale /organizzativo e aventi impatto sul prodotto;
- * che venga tenuta una registrazione di tutti i reclami ricevuti dai propri clienti, delle relative risposte e delle eventuali azioni intraprese, e metterle a disposizione di XefraCert in occasione delle visite di sorveglianza;
- * che venga consentito l'eventuale accesso al personale dell'Ente di Accreditamento ACCREDIA, delle autorità di controllo e delle autorità competenti;
- * che vengano notificate immediatamente a XefraCert tutte le situazioni difformi rilevate dalle Autorità di controllo, nonché eventuali sospensioni o revoche di autorizzazioni, concessioni, ecc., relativamente al prodotto oggetto della certificazione;
- * che vengano notificate immediatamente a XefraCert eventuali procedimenti legali in corso inerenti il prodotto oggetto della certificazione, fatti salvi i limiti imposti dalla legge, e tenere informato XefraCert sugli sviluppi ditali procedimenti;
- * che quanto previsto dalla procedura di certificazione sia rispettato;
- * che sia messo a disposizione tutto quanto necessario per lo svolgimento delle attività di valutazione, incluse le attività di esame di documentazione, i necessari accessi alle aree e alla documentazione certificativa;

- * che il richiedente faccia affermazioni riguardo al solo campo di applicazione della certificazione;
- * che eventuali reclami indirizzati a XefraCert siano pertinenti solo alle attività oggetto di certificazione;
- * che la marcatura CE sia apposta in accordo ai requisiti delle direttive e non sia associata e/o confusa con altri tipi di marchi di prodotto o di Sistema Qualità – se applicabile;
- * che il marchio di conformità sia apposto in accordo ai regolamenti consegnati al richiedente e non sia associato e/o confuso con altri tipi di marchi di prodotto o di Sistema Qualità – se applicabile;
- * che non venga utilizzata la certificazione in modo tale da portare discredito all'Organismo; che non si facciano dichiarazioni circa la certificazione di prodotto che possano essere considerate da parte dell'Organismo non corrette o non autorizzate;
- * che a seguito di una sospensione o ritiro delle certificazioni rilasciate sia immediatamente sospesa o eliminata la marcatura dai prodotti e ove necessario siano richiamati dal mercato i prodotti non sicuri;
- * che il richiedente utilizzi la certificazione solo per indicare che i prodotti sono conformi alle norme/iter certificativo specificato;
- * che non vengano impiegati fuori dal loro ambito di applicazione gli attestati, i rapporti di prova o parti di essi inerenti la certificazione;
- * che ai mezzi di comunicazione vengano dati correttamente le informazioni relative all'ambito di applicazione della certificazione del prodotto pubblicizzato.

11 VALIDITA' DELLA CERTIFICAZIONE

11.1 PERIODO DI VALIDITA'

Nel caso di certificazione che conduce alla marcatura CE, la direttiva individua il periodo di validità del certificato emesso.

In particolare, il periodo di validità del certificato è in funzione di quanto viene indicato dalla direttiva come periodo massimo di uso dello stesso oppure non risulta più valido se i presupposti normativi in base ai quali è stato emesso sono cambiati. Analogamente se il costruttore cambia il prodotto o i processi di produzione il certificato non risulta più valido. Altri specifici motivi di decadenza della validità del certificato sono specificati nella direttiva di riferimento.

Per i moduli certificativi che riguardano il controllo di produzione, nel caso in cui la direttiva non specifichi il periodo di validità, la certificazione ha cadenza triennale e rimane valida per tale periodo a fronte dell'effettuazione delle visite di sorveglianza, a condizione che non intercorrano più di 12 mesi fra una visita e l'altra, garantendo che l'intervallo massimo tra una visita e l'altra (a decorrere dalla visita ispettiva di certificazione) sia pari a 12 mesi. Terminato il triennio per il rinnovo della certificazione occorre effettuare una visita di ri-certificazione.

Se non perviene la rinuncia da parte del richiedente certificato o non intervengono le condizioni determinanti la revoca della certificazione, il contratto rimane valido per il triennio sopra indicato. Terminato tale periodo si rimette offerta economica.

Tipicamente i certificati/notifiche rilasciate hanno durata:

Direttiva ATEX 2014/34/UE

- Modulo A: 10 anni
- Modulo B: nessun limite
- Moduli C1: nessun limite
- Moduli D, E: 3 anni
- Moduli F e G: nessun limite

La valutazione di rinnovo deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data di scadenza del certificato. Il rinnovo è soggetto ad esito positivo della sorveglianza e decisione positiva

11.2 VISITE DI SORVEGLIANZA

Le visite di sorveglianza avvengono con le stesse modalità previste per le visite di certificazione. XefraCert effettua, a meno di indicazioni specifiche riportate nello schema di certificazione, la verifica ogni 12 mesi.

Nel rispetto dell'intervallo massimo di 12 mesi tra una visita e l'altra, a fronte di giustificati motivi, è eccezionalmente ammesso un posticipo di massimo 2 mesi rispetto alle cadenze indicate. La data posticipata non può comunque eccedere la data di scadenza del certificato.

Nel corso delle visite di sorveglianza è sempre inclusa la verifica di:

1. correzioni / azioni correttive rilevate nella visita precedente;

2. gestione delle azioni correttive e preventive;
3. gestione dei reclami dei Clienti;
4. corretto uso del marchio;
5. variazioni nell'organizzazione, attività, documenti del Richiedente;
6. elementi selezionati fra quelli previsti nella nonna/schema/standard di riferimento;
7. effettuazione delle prove previste dallo schema di certificazione.

Nel corso di tali visite, attraverso il metodo del campionamento, il gruppo di verifica analizza che siano mantenute le condizioni che hanno consentito la concessione della certificazione.

L'organismo può svolgere visite senza preavviso, in tale occasione può essere richiesta la ripetizione delle prove e/o la verifica del mantenimento delle caratteristiche di tipo nell'ambito dello specifico schema di certificazione.

Il Verbale di Verifica, rilasciato in fase di riunione di chiusura, risulta confermato ed approvato in tutti i suoi termini se il richiedente non riceve, entro 15 giorni dalla data del verbale stesso, comunicazione scritta in merito da parte di XefraCert.

Qualora XefraCert comunichi variazioni rispetto al Verbale di Verifica lasciato dal gruppo di verifica, il richiedente ha diritto di replica.

Il Richiedente è tenuto ad inviare, entro 15 giorni dalla data di effettuazione della Verifica Ispettiva, la pianificazione delle correzioni delle non conformità eventualmente rilevate, nonché delle azioni correttive proposte per la rimozione delle cause che le hanno generate, di cui XefraCert verifica la coerenza e l'adeguatezza.

In presenza di sole non conformità minori, in assenza di comunicazione scritta da parte di XefraCert entro 20 gg dalla data di trasmissione del Piano di gestione rilievi da parte del fabbricante, la pianificazione delle correzioni delle non conformità e delle azioni correttive si intende accettata; la corretta attuazione delle correzioni e delle azioni correttive, nonché la relativa efficacia, viene verificata in sede della successiva visita ispettiva.

Eventuali non conformità maggiori, invece, devono essere gestite come in prima certificazione, per cui entro 90 gg dalla data di chiusura della visita ispettiva devono essere attuate e quindi verificate da XefraCert mediante follow up (documentale o in sito) le correzioni e le eventuali azioni correttive; in caso di interventi complessi e di lunga durata (es. relativi ad impianti industriali, opere strutturali, ecc..), devono comunque essere disponibili sufficienti evidenze di ovvio del piano di azioni correttive.

L'efficacia delle azioni correttive attuate per la risoluzione delle non conformità maggiori verrà verificata in occasione della successiva visita ispettiva o, in occasione della visita supplementare valutata eventualmente necessaria da parte di Xefracert.

11.3 RINNOVO

Non tutte le certificazioni di prodotto hanno necessità di rinnovo. Laddove tale attività è necessaria si segue la stessa procedura seguita per la prima certificazione.

Rimane inteso che il rinnovo è possibile laddove risulti positivo l'esito della sorveglianza.

12 RECLAMI, RICORSI E CONTENZIONI

Per quanto attiene ai reclami e ai ricorsi inerenti le attività di certificazione, ispezione e prova si rimanda a quanto indicato nella specifica procedura.

1. **Reclamo** si intende una espressione documentata di insoddisfazione da parte di qualcuno al di fuori di XEFRACERT, riguardante il servizio offerto o il comportamento o le azioni del personale. I reclami relativi a organizzazioni certificate da XEFRACERT sono compresi nella definizione, anche se questi possono non avere alcuna relazione con i servizi di XEFRACERT.
2. **Ricorso** si intende una manifestazione esplicita e documentata di non accettazione delle decisioni adottate da XEFRACERT nell'ambito delle attività di certificazione.
3. **Contenzioso** si intende una controversia formale tra due parti.

I ricorsi e i reclami che pervengono a XefraCert, direttamente o attraverso il personale, sono trasmessi al Responsabile della Qualità, al Comitato Tecnico e al Responsabile della Direttiva, al Responsabile dell'Organismo. Qualora il reclamo assuma la forma del ricorso (appello) allora lo stesso verrà comunicato anche alla Direzione.

Analogo procedimento viene adottato per le segnalazioni inerenti prodotti o comportamenti in ambiti nei quali opera XefraCert, ma nei quali XefraCert non è direttamente coinvolto.

12.1 RECLAMO

Il cliente ha la facoltà di presentare reclamo indirizzandoli all'Organismo, esponendo le ragioni del reclamo. I reclami devono prevenire entro 30 gg dal verificarsi dei fatti che hanno generato il reclamo.

Il reclamo viene trattato da un responsabile che non è oggetto del reclamo e dal Comitato Tecnico se necessario per chiarimenti circa la valutazione tecnica dello stesso. Esso deve essere trattato entro tre mesi dalla presentazione e l'esito del trattamento deve essere comunicato al Cliente.

Il responsabile del trattamento al fine di trattare il reclamo può coinvolgere uno o più esperti nella materia del ricorso. Se reputa opportuno deve sentire anche l'interessato.

Entro 20 giorni dal ricevimento del reclamo, il responsabile del trattamento provvede ad avviare l'istruttoria per la gestione del reclamo stesso.

L'Organismo di certificazione effettua quindi gli opportuni accertamenti ed eventuali interventi del caso, dando riscontro al reclamante via mail entro 60 giorni dall'avvio dell'istruttoria (salvo casi di particolare complessità).

12.2 RICORSI E CONTENZIOSI

Salvo diversi e specifici accordi tra XefraCert e il Cliente o qualora non in contrasto con quanto indicato nel contratto per lo svolgimento delle attività tra XefraCert e il Cliente si applica quanto qui di seguito riportato per quanto concerne i ricorsi.

I ricorsi devono prevenire all'Organismo entro 30 gg dalla chiusura dell'attività.

Il Cliente può presentare ricorso esponendo le ragioni del proprio dissenso rispetto a decisioni prese a suo carico dall'Organismo, entro 30 giorni dalla comunicazione delle decisioni stesse, secondo la seguente modalità:

1. L'Organismo e colui che effettua il ricorso (in seguito indicate "parti") cercheranno di risolvere amichevolmente ogni e qualsiasi divergenza o disputa che possa fra loro sorgere in relazione, in connessione o in conseguenza all'attività svolta;
2. Se la divergenza o disputa non potesse essere risolta dalle parti mediante negoziati entro 30 (trenta) giorni dal suo insorgere, allora tale divergenza o disputa dovrà essere risolta mediante arbitrato rituale da tenersi a Genova;
3. L'arbitro sarà unico e dovrà essere nominato dalle parti entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui le parti hanno constatato l'impossibilità di risolvere amichevolmente la divergenza o disputa. Se le parti non raggiunghessero l'accordo sulla persona da nominare, detto arbitro verrà nominato, su istanza anche di una sola delle parti, entro i 20 (venti) giorni successivi, dal Presidente del Tribunale di Genova.

4. L'arbitro dovrà rendere il suo lodo improrogabilmente entro e non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data dell'accettazione della sua nomina.
5. L'arbitro deciderà secondo equità e, per quanto legittimamente possibile, non sarà vincolato da alcuna norma di legge sostanziale o processuale, salvo il rispetto del principio del contraddittorio. Egli dovrà decidere pure sulle spese dell'arbitrato (inclusi gli onorari dei legali), accollandoli alla parte soccombente.
6. Salvo il disposto degli artt. 827 e ss. c.p.c., il lodo sarà finale, conclusivo e vincolante per entrambe le parti, le quali espressamente fin d'ora rinunciano a qualsiasi appello, impegnandosi ora per allora a darvi esecuzione, rimossa ogni eccezione al riguardo, per cui esse si obbligano a rispettarne il contenuto adeguandosi al dispositivo di detto lodo immediatamente, e comunque entro e non oltre il termine essenziale di 10 (dieci) giorni dalla data in cui il lodo sarà loro comunicato.
7. La presente clausola compromissoria non sarà preclusiva del diritto delle parti di ricorrere all'autorità giudiziaria competente al fine di ottenere provvedimenti cautelari ed urgenti.

In caso di accertato inadempimento da parte di XefraCert dovuto ad errore od omissione nell'esecuzione dell'attività oggetto del contratto, la responsabilità di XefraCert sarà limitata ad un importo massimo non superiore a 3 volte il compenso dovuto per le attività svolte al momento dell'errore od omissione che ha provocato il danno.

Ogni richiesta di risarcimento nei confronti di XefraCert deve essere avanzata dal Richiedente, a pena di decadenza, entro e non oltre un anno dall'evento che ha dato luogo alla richiesta stessa.:

13 REGISTRAZIONI E PUBBLICAZIONI

13.1 REGISTRAZIONI

I dati relativi alle certificazioni vengono registrati dal Responsabile dell'Organismo di Certificazione.

Al fine di garantire l'iter di certificazione seguito, tutti i documenti di registrazione sono opportunamente conservati, in formato cartaceo o elettronico, secondo i seguenti criteri:

- * in caso di disdetta del contratto, la documentazione disponibile relativa alla pratica viene conservata per un periodo minimo di 13 anni a partire dalla data di rescissione del contratto, qualora non sussistano obblighi di tipo legali diversi o specifici accordi con il cliente;

- * in caso di mantenimento del contratto, vengono conservate le registrazioni dei precedenti 13 anni di validità del contratto, oltre a quelle relative all'anno in corso.

Le registrazioni comprendono i rapporti di visita ispettiva di certificazione e di sorveglianza, i questionari, le liste di riscontro, eventuali documenti presi ad evidenza di conformità o non conformità, nonché altra documentazione collegata alla certificazione rilasciata al Richiedente

I dati relativi alle certificazioni CE sono registrati sia su base informatica che su base cartacea. Su tale registro vengono riportate le seguenti informazioni: numero di certificazione, numero di commessa di XefraCert, data richiesta certificazione, validità del certificato, oggetto sottoposto a certificazione, richiedente la certificazione ed eventuali note. Periodicamente il registro delle certificazioni CE viene trasmesso al Ministero competente in materia.

I dati relativi alle certificazioni di prodotto sono registrati su base informatica.

13.2 PUBBLICAZIONI

XefraCert redige ed aggiorna, secondo scadenze predefinite, un elenco dei Richiedenti in possesso di certificazione di prodotto.

XefraCert su richiesta rende disponibile l'elenco di tutti i Richiedenti in possesso di certificazione di prodotto. La richiesta deve avvenire formalmente tramite e-mail o compilazione form di richiesta del sito internet.

XefraCert può eventualmente pubblicare su quotidiani, riviste e analoghe pubblicazioni il contenuto del registro dei Richiedenti certificato.

14 VISITE SUPPLEMENTARI

Le visite ispettive supplementari presso il richiedente e/o i campionamenti supplementari, preventivamente pianificate e comunicate al richiedente stesso, possono essere decise da XefraCert a seguito di:

- * verifica di attuazione delle correzioni correttive delle non conformità rilevate nelle visite ispettive di Certificazione Sorveglianza;
- * richiesta da parte del Richiedente di estensione/riduzione della certificazione o modifiche delle norme e/o delle condizioni di rilascio della certificazione.

XefraCert può anche effettuare visite ispettive supplementari, anche senza preavviso, nel caso previsto dallo schema di certificazione o in cui si verifica:

- * un significativo numero di non conformità rilevate in occasione di una visita di sorveglianza;
- * i risultati di eventuali campionamenti in sito o sul mercato o altre motivate segnalazioni;
- * reclami per rilevanti inadempienze o situazioni di non conformità del prodotto/servizio;
- * necessità di accertamento/approfondimento di aspetti cogenti, legali, autorizzativi legati al prodotto oggetto della certificazione
- * uso scorretto del marchio XefraCert;
- * perdurare di scostamenti, dopo il termine concordato per la loro eliminazione;
- * qualsiasi altra inadempienza alle prescrizioni della norma/schema di certificazione o del presente Regolamento;
- * ritiro della sospensione della certificazione.

Il Comitato Tecnico può decidere l'effettuazione di visite supplementari, motivando la decisione.

In nessun caso le Visite Supplementari possono essere sostituite da un'anticipazione di una normale Visita di Sorveglianza.

Il costo della Visita Supplementare è addebitato al Richiedente.

A seguito della Visita Supplementare, viene rilasciato apposito verbale scritto.

15 SOSPENSIONE DELLA CERTIFICAZIONE

In caso di inadempienze significative e in tutti i casi in cui abbia ragione di ritenere che il prodotto oggetto di certificazione non risponda più ai requisiti della Norma di riferimento e/o delle presenti Condizioni Contrattuali, XefraCert ha la facoltà di sospendere temporaneamente la certificazione di un cliente (in base ad una norma/regolamento di prodotto), o la certificazione di un prodotto.

Esempi di tali inadempienze sono i seguenti:

- * non applicazione nei tempi e nei modi previsti di azioni correttive adeguate per eventuali non conformità;

- * il mancato adeguamento, nei tempi e modi previsti, da parte del cliente alle modifiche delle presenti Condizioni Contrattuali o della Norma di riferimento comunicate da XefraCert;
- * utilizzo improprio del marchio e/o del certificato di conformità ovvero l'uso illegittimo o non conforme alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento o tale da portare discredito a XefraCert;
- * immissione sul mercato di prodotti che non rispettano i requisiti oggetto della certificazione;
- * scorretta gestione dei prodotti non conformi immessi sul mercato;
- * mancata informazione di XefraCert circa fatti sostanziali che possono inficiare i requisiti del sistema o del prodotto certificato;
- * Il rilasciare dichiarazioni, documentazione o marchio circa la propria certificazione che possano essere considerate ingannevoli od abusive;
- * la mancata accettazione delle visite ispettive di sorveglianza previste o delle visite ispettive supplementari eventualmente richieste da XefraCert;
- * la mancata comunicazione di modifiche al prodotto oggetto di certificazione, o alla proprietà, ragione sociale o struttura organizzativa aventi impatto sul prodotto certificato;
- * la mancata informazione circa l'esistenza di condanne, procedimenti legali, reclami o contenziosi relativi al prodotto oggetto di certificazione;
- * il verificarsi di eventi di natura cogente, legale, autorizzativa legati al prodotto oggetto di certificazione, in base alla gravità e all'impatto degli eventi stessi;
- * gravi o ripetute inadempienze rispetto alle presenti Condizioni Contrattuali;
- * condizioni di morosità nei pagamenti, in coerenza ai termini previsti nell'offerta e nelle presenti Condizioni Contrattuali.

In ogni caso, il provvedimento della sospensione può essere preceduto dall'invio al Richiedente interessato di una diffida con l'indicazione di un tempo massimo entro il quale far cessare l'infrazione o l'inadempienza rilevata.

La diffida viene comunicata per iscritto al Richiedente, che è tenuta a dare evidenza della corretta risoluzione nei tempi prescritti; qualora il Richiedente non ottemperi a quanto prescritto si procede alla sospensione.

XefraCert, in caso di sospensione, invia la notifica di sospensione ufficiale con lettera raccomandata o mezzo equivalente, indicando anche le tempistiche a disposizione per la revoca della sospensione. Il provvedimento della sospensione ha una durata massima di sei mesi; entro tale termine il Richiedente è tenuto a fornire le evidenze oggettive della soddisfacente risoluzione delle infrazioni contestate.

XefraCert rende pubblica la sospensione della Certificazione, indicando il provvedimento sul Registro dei Richiedenti in possesso di certificazione, trasmettendo, limitatamente ai prodotti coperti da accreditamento, l'informazione ad ACCREDIA, all'autorità competente e agli altri Organismi Notificati, secondo le scadenze stabilite.

La sospensione può essere altresì intrapresa su richiesta del Richiedente, per cause di forza maggiore; anche in questo caso, la sospensione della certificazione ha una durata non superiore a 6 mesi.

Quando intrapreso, il provvedimento della sospensione è ritirato solo a seguito dell'accertamento da parte di XefraCert del soddisfacente ripristino della conformità (ad esempio, mediante visita supplementare).

Qualora le cause che hanno determinato la sospensione non siano rimosse, XefraCert procederà alla revoca della Certificazione.

Le spese relative alle eventuali verifiche aggiuntive conseguenti a diffida o sospensione sono a carico del Richiedente. A seguito della sospensione della certificazione, il Richiedente deve:

- * interrompere, per tutto il periodo della sospensione, l'apposizione del marchio sul prodotto oggetto di certificazione (o sui mezzi strumentali utilizzati nell'ambito del servizio oggetto di certificazione);
- * interrompere, per tutto il periodo della sospensione, l'utilizzo dell'Attestato di Certificazione, nonché di eventuali copie o riproduzioni e della Licenza d'uso;
- * non utilizzare, per tutto il periodo della sospensione, carta intestata, documentazione tecnica o pubblicitaria contenente il marchio e/o riferimenti alla Certificazione XefraCert;
- * non fregiarsi della disponibilità di prodotti/servizi certificati, ma portare a conoscenza dei terzi interessati con mezzi adeguati la situazione di sospensione;
- * non rendere disponibili sul mercato prodotti presenti a magazzino e già marcati all'atto dell'assunzione del provvedimento di sospensione.

Il Cliente è responsabile, nel caso si rilevi l'immissione sul mercato di prodotto non conforme, delle azioni correttive derivanti da tale fatto (ritiro o adeguamento dei prodotti difettosi già immessi, rimpiazzo dei prodotti difettosi con prodotti conformi) e delle conseguenze eventualmente derivate (ad esempio incidenti dovute al loro utilizzo).

Quando XefraCert verifica che il Cliente ha risolto le anomalie che hanno motivato la sospensione, la sospensione stessa viene revocata, comunicando tale revoca al Cliente.

16 RITIRO DELLA CERTIFICAZIONE

Se le condizioni che hanno portato alla sua sospensione non vengono corrette entro il termine indicato nella notifica di sospensione, XefraCert provvede al ritiro del certificato. Il certificato può essere ritirato anche senza preventiva sospensione, in caso di irregolarità gravi e in tutti i casi in cui il prodotto stesso non garantisca il rispetto dei requisiti minimi della Norma di riferimento o del presente Regolamento.

Ad esempio, possono comportare il provvedimento del ritiro o revoca della certificazione i seguenti scostamenti/infrazioni (rilevati nel corso di visite ispettive di sorveglianza o attraverso qualunque altro mezzo):

- * inosservanza dei requisiti e prescrizioni derivanti dall'applicazione dell'iter di certificazione, sulla validità della certificazione, sull'uso del marchio XefraCert e sulle modifiche alle norme e/o alle condizioni del rilascio della certificazione;
- * gravi irregolarità o abusi nell'utilizzo del certificato e/o del marchio;
- * mancata eliminazione delle cause che hanno provocato la sospensione allo scadere dei 6 mesi previsti;
- * il verificarsi di eventi di natura cogente, legale o autorizzativa legati al prodotto oggetto della certificazione, in base alla gravità e all'impatto degli eventi stessi;
- * condanna del richiedente per fatti legati al mancato rispetto dei requisiti cogenti del prodotto oggetto di certificazione;
- * ripetuta inosservanza degli impegni assunti dal richiedente con XefraCert, di porre rimedio agli scostamenti riscontrati e segnalati rispetto ai requisiti della norma/schema di certificazione;
- * persistere della condizione di morosità;

- * mancata accettazione o adeguamento a modifiche del sistema normativo di riferimento e/o delle condizioni contrattuali con XefraCert;
- * cessazione delle attività per le quali il Richiedente aveva ottenuto la Certificazione;
- * fallimento o liquidazione;
- * mancato ritiro dal mercato di prodotti non conformi di cui al punto 6.10.

La decisione della revoca viene comunicata formalmente al Richiedente tramite raccomandata.

A seguito della Revoca il Richiedente si obbliga a:

- * interrompere immediatamente l'apposizione del marchio sul prodotto oggetto di certificazione (o sui mezzi strumentali utilizzati nell'ambito del servizio oggetto di certificazione);
- * non rendere disponibili sul mercato prodotti presenti a magazzino e rimuovere immediatamente eventuali marchi apposti;
- * restituire l'originale dell'Attestato di Certificazione e della Licenza d'uso;

La revoca della Licenza d'uso comporta di:

- * non utilizzarne eventuali copie o riproduzioni;
- * sospendere immediatamente, dandone conferma scritta, l'uso di ogni tipo di caratterizzazione grafica (carta intestata, documentazione tecnica pubblicitaria, modulistica, ecc..) contenenti marchio e/o i riferimenti alla certificazione XefraCert;
- * distruggere le caratterizzazioni grafiche di cui sopra.

La revoca è anche conseguente alla rinuncia alla certificazione da parte del Richiedente.

La revoca alla Certificazione comporta:

- * il recesso del contratto di certificazione, efficace dal momento della revoca stessa;
- * l'annullamento dell'Attestato di certificazione;
- * la cancellazione del Richiedente dal Registro e, limitatamente ai prodotti coperti da accreditamento, la trasmissione dell'informazione ad ACCREDIA, all'autorità competente e agli altri Organismi Notificati, secondo le scadenze stabilite.

La revoca della certificazione non dà diritto ad alcun rimborso per quote eventualmente corrisposte anticipatamente.

Il certificato viene inoltre ritirato se il Richiedente esprime per iscritto la volontà di non mantenere la certificazione.

Il ritiro della certificazione viene notificato ufficialmente al Richiedente e comunicato, ove previsto dalle norme/regolamenti, agli enti responsabili.

17 RINUNCIA

Il richiedente può rinunciare alla Certificazione di prodotto in suo possesso:

1. nel caso di variazione delle norme di riferimento come precisato dal paragrafo “Modifica delle norme e/o delle condizioni di rilascio delle certificazioni” del presente Regolamento;
2. in caso di non accettazione di eventuali revisioni del presente documento;
3. In caso di non accettazione delle variazioni delle condizioni economico-contrattuali stabilite da XefraCert;
4. per recesso motivato dal Contratto (ad esempio: cessazione della fabbricazione del prodotto, disposizioni di legge, ecc o di non interesse/intenzione di mantenimento della certificazione).

Nel primo, secondo e terzo caso, la comunicazione deve essere inviata dal Richiedente entro un mese dalla data di notifica delle variazioni e diventa effettiva 3 mesi dopo tale comunicazione salvo anticipi dovuti al superamento dei 12 mesi dall’ultima verifica di sorveglianza.

Nel quarto caso la rinuncia diventa effettiva nel momento in cui XefraCert comunica al Richiedente l’accettazione delle motivazioni.

Se la rinuncia viene comunicata dopo che la XefraCert ha confermato ufficialmente la data della visita di sorveglianza, il Richiedente disdettante dovrà pagare una quota di chiusura pratica pari alla somma del costo del registro e del 50% del costo della visita.

A seguito della rinuncia il Richiedente si obbliga a:

- * interrompere immediatamente l'apposizione del marchio sul prodotto oggetto di certificazione (o sui mezzi strumentali utilizzati nell'ambito del servizio oggetto di certificazione);
- * restituire l'originale dell'Attestato di Certificazione e la Licenza d'uso;
- * non utilizzando eventuali copie o riproduzioni;
- * sospendere immediatamente, dandone conferma scritta, l'uso di ogni tipo di caratterizzazione grafica (carta intestata, documentazione tecnica e pubblicitaria, modulistica, ecc) contenenti il marchio e/o riferimenti alla certificazione XefraCert;
- * distruggere le caratterizzazioni grafiche di cui sopra.

La rinuncia alla Certificazione comporta:

- * il recesso del contratto di certificazione;
- * l'annullamento dell'Attestato di certificazione e della Licenza d'uso;
- * la cancellazione del Richiedente dal Registro di certificazione di XefraCert limitatamente ai prodotti coperti da accreditamento la trasmissione dell'informazione ad ACCREDIA all'autorità competente e agli altri Organismi Notificati, secondo le scadenze stabilite.

In tutti i casi di rinuncia (recesso del contratto), sono comunque dovuti a XefraCert tutti i compensi pattuiti per le attività svolte fino alla data di efficacia del recesso.

18 TARIFFE

XefraCert elabora e trasmette, ad ogni azienda richiedente la quotazione, una offerta specifica e completa di tutte le informazioni relative agli aspetti tecnici e di costo.

La parte economica viene valutata sulla base di un tariffario relativo a diverse voci:

- * singole attività, siano esse relative a certificazione di prodotto che a certificazione di sistema
- * spese (che possono talora essere inglobate nella voce precedente)

18.1 Tariffe

Le tariffe che regolano le prestazioni fornite vengono definite nei tariffari per lo schema/direttiva di riferimento e vengono periodicamente aggiornati.

I tariffari fanno riferimento a criteri di formulazione delle tariffe che risultano così costituiti:

- * quota fissa che comprende la preparazione, la gestione della pratica, la conservazione della documentazione laddove previsto dallo schema/direttiva di riferimento, la gestione della reportistica, l'iscrizione al registro ACCREDIA (se in ambito di schema accreditato) e la quota parte per l'accreditamento ministeriale per quanto attiene alla marcatura CE;
- * quota variabile, costituita dal costo della giornata/uomo ispettore moltiplicato per il numero di giorni-uomo pianificati;
- * quota spese, elaborata in funzione della ubicazione dei luoghi di visita.

L'offerta, elaborata in base ai tariffari vigenti, considera i costi per la gestione standard della certificazione (prima verifica e successive sorveglianze) e rimane tale se non subentrano modifiche rispetto a quanto riportato sulla domanda di certificazione.

Le eventuali variazioni delle tariffe, a seguito di modifiche rispetto a quanto riportato sulla domanda di certificazione (estensioni/riduzioni dello scopo della certificazione, del numero di prodotti, dei siti, ...), modifiche delle norme e/o delle condizioni di rilascio della certificazione, vengono comunicate ai Richiedenti tramite l'invio di una nuova offerta, trasmessa con mezzo che ne assicuri la ricezione ed accompagnata da una nuova domanda di certificazione e dal presente documento

Il Richiedente ha il diritto di rinunciare alla Certificazione entro un mese dalla data di ricezione della nuova offerta; la rinuncia diventa effettiva dopo 3 mesi.

Durante questo periodo, il Richiedente che si avvalga del diritto di rinuncia, vengono praticate le tariffe antecedenti alle variazioni.

18.2 Condizioni di pagamento

Gli importi relativi alle attività svolte devono essere versati a Xefracert secondo quanto stabilito nell'offerta accettata dal Richiedente.

I compensi sono riferiti alle prestazioni e non ai risultati; pertanto, gli importi relativi alle attività effettuate sono dovuti dal Richiedente anche in caso di mancata emissione del certificato per assenza di requisiti di conformità, ovvero in caso di rinuncia alla certificazione, sospensione o revoca.

In caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti in offerta, verranno addebitati gli interessi di mora al tasso di interesse legale vigente al momento del pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali.

Ogni richiesta di spostamento di visite ispettive, pervenuta dopo il quindicesimo giorno lavorativo antecedente le date già comunicate al Richiedente, comporta il pagamento di una penale pari al 50% del costo delle giornate-uomo pianificate.

Il perdurare di condizioni di morosità provoca la sospensione e la revoca della certificazione secondo quanto previsto del presente Regolamento.

In ogni caso la consegna dei certificati in versione definitiva e siglata dall'Organismo può essere condizionata al pagamento di tutte le fatture emesse.

18.3 Anticipi

In funzione dello schema di certificazione, nell'offerta può essere previsto il versamento di un anticipo il cui importo è ivi indicato. L'anticipo può essere prelevato da XefraCert parzialmente o totalmente a seguito di infrazione agli obblighi contrattuali assunti dal Richiedente. XefraCert comunica il provvedimento motivato con lettera raccomandata; al Richiedente può presentare ricorso secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

CLIENTE/RICHIEDENTE	FABBRICANTE*	XEFRACT
Ragione Sociale _____	Ragione Sociale _____	Timbro e Firma del Legale Rappresentante
Timbro e Firma del Legale Rappresentante	Timbro e Firma del Legale Rappresentante	
Per esteso Nome, Cognome del Legale Rappresentante _____	Per esteso Nome, Cognome del Legale Rappresentante _____	

*Da sottoscrivere solo se differente dal cliente/richiedente la certificazione.

19 APPROVAZIONE SPECIFICA CLAUSOLE CONTRATTUALI

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod.civ., sono specificatamente approvate le clausole 15 (Sospensione della certificazione), 16 (Ritiro Della Certificazione).

CLIENTE/RICHIEDENTE	FABBRICANTE*	XEFRACERT
Ragione Sociale _____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante Per esteso Nome, Cognome del Legale Rappresentante _____	Ragione Sociale _____ Timbro e Firma del Legale Rappresentante Per esteso Nome, Cognome del Legale Rappresentante _____	Timbro e Firma del Legale Rappresentante